ALLEGATO "B" alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.07.2008























COMUNE DI CARGEGHE COMUNE DI ODRONGIANOS

FLORINAS

COMUI

NTEDO COMU

MUROS

COMUNE DI OLMEDO COMUNE DI

COMUNE D

COMUNE D

COMUNE DI

COMUNE DI

UNIONE DEI COMUNI COROS

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'UNIONE " COROS"

PREMESSO

CHE I COMUNI DI CARGEGHE, CODRONGIANOS, FLORINAS, ITTIRI, MUROS, OLMEDO, OSSI, PUTIFIGARI, TISSI, URI, USINI

con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l' Unione di Comuni denominata " Coros" avente come finalità l'esercizio delle competenze della Legge Regionale nº 12 del agosto 2005 e funzioni e servizi propri dei Comuni associati.

Che con i medesimi atti è stato approvato l'atto costitutivo e Lo Statuto dell'Unione

Che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;

Che nello Statuto sopra indicato all'art 4 si dispone che possono essere affidate all' Unione le competenze stabilite dalla legge Regionale n°12/ 2005 e in particolare , in via di prima applicazione è previsto lo svolgimento in forma associata delle funzioni relative alla formazione del personale.

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina sul territorio dell'Unione" il trasferimento del servizio di Formazione del Personale. che trova realizzazione in giornate seminariali, corsi di specializzazione, di perfezionamento, aggiornamento, workshop di studio, documentazioni, ricerche sulle tematiche di pertinenza degli Enti Locali.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di dar vita ad una programmazione di formazione distinta in aree tematiche:

Area relazionale per lo sviluppo delle professionalità ed abilità comunicative

Area della sicurezza e della salute pubblica

Area della qualità dei servizi -informatica - linquistica

Area manageriale

Area giuridico amministrativa rivolta anche agli amministratori dell'ente

Area professionale tesa al miglioramento delle competenze tecnico operative rispetto a specifici settori di intervento professionale

Art. 3

Ambito di intervento.

L'attività di cui alla presente convenzione è rivolta in via prioritaria al personale dell'Unione e dei comuni associati; tuttavia essa potrà essere estesa ad altri enti pubblici non associati e a privati, previo pagamento del prezzo determinato per ogni singola iniziativa,

Art. 4

Sedi di svolgimento delle attività

Le sedi di svolgimento delle attività potranno variare secondo le tipologie dell'attività formativa: i corsi potranno svolgersi o nella sede dell'unione o altre sedi potranno comunque, essere individuate presso i comuni aderenti e da questi messe a disposizione in comodato gratuito e comunque con un criterio di alternanza

Art. 5

Rendicontazione delle attività ai comuni aderenti

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della formazione del personale.

Art. 6

Organizzazione tecnica

Il consiglio dell'Unione in collaborazione con il responsabile della formazione dell'Unione formula annualmente un programma annuale di formazione che tenga conto dei bisogni formativi espressi dal personale dei comuni aderenti, delle linee guida definite dall'amministrazione e delle priorità da perseguire, e che, per quanto attiene alla calendarizzazione, si armonizzi con le esigenze istituzionali di ogni singolo ente. Con cadenza almeno semestrale il responsabile della formazione dell'Unione predispone una relazione sull'andamento dell'attività svolta che faccia sintesi di quanto fatto rispetto al programmato e del livello di soddisfazione espresso dai partecipanti sui corsi frequentati.

Art. 7

Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione del Servizio di Formazione Professionale verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L.

Art 8 Rapporti Finanziari

Tutti gli oneri finanziari derivanti dalle funzioni previste nel presente regolamento sono iscritti nel Bilancio dell'Unione e vengono ripartiti tra i Comuni aderenti secondo i criteri generali qui di seguito individuati :

- il 70% delle spese viene posto a carico del Bilancio dell'Unione

- il restante 20% a carico del Bilancio del Comune in base al numero dei dipendenti al 31.12 dell'anno precedente.